



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Città Metropolitana di Palermo

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: presa d'atto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243-bis, D.Lgs. nr. 267/2000).

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

Richiamati

- l'art. 243-bis, d. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 5, che *“Il consiglio dell'ente locale (...) delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario”*;
- il D.lgs. 267/2000 e smi;
- Il D.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014 118e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- I Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali approvati dal Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nella versione aggiornata 2019;

Evidenziato che

- la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012, si inquadra nell'ambito di una serie di misure tese a rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, più in generale, a rendere più incisiva la governance finanziaria del Paese;
- la predetta procedura, cui possono accedere tutti gli enti locali nell'ambito delle rispettive politiche di risanamento, è attivabile qualora ricorrano “squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”, non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL;

- la durata massima del PRFP (in origine stabilita in anni cinque, poi dilatata ad anni 10, incluso quello in corso, con la legge di conversione del D.L. n. 174/2012) è ora compresa tra quattro e venti anni (ai sensi del comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL come modificato dall'art. 1, comma 888, lett. a) della legge 205/2017), in ragione del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato;
- i parametri dell'attività decisionale risiedono ex lege nella congruenza del piano ai fini del riequilibrio, il che postula, a sua volta, l'attendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, nonché l'idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive proposte, oltre che, ovviamente, la coerenza di queste ultime con l'ordinamento contabile;

Premessa

Il Comune di Campofelice di Roccella è stato destinatario della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana nr.244/2022/PRSP del 20.12.2022, che ha accertato le carenze di accantonamenti nella stessa evidenziati e riportati nella proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale nr.18 del 15.02.2023, che come dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario (Cfr. verbale nr.5 del 03.02.2023), anche se, non evidenziato in detta proposta, sostituisce ed annulla la precedente proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale nr.05 del 16.01.2023.

Dal rendiconto della gestione 2020, al quale lo scrivente Organo di Revisione ha già rilasciato la prevista relazione e in attesa di essere approvato dal Consiglio Comunale emerge un disavanzo di € 9.581.279,75;

Il residuo disavanzo da ripianare da rendiconto della gestione 2019, ammontante ad € 5.305.936,62.

La consistenza dello squilibrio complessivo, non considerando gli eventuali disavanzi dei rendiconti di gestione degli esercizi 2021 e 2022 ancora da redigere ed approvare, è tale da non essere sufficienti, per il suo superamento, le misure di cui agli artt. 193 e 194 del D.Lgs.267/2000, pertanto, **si prende atto e si condivide il ricorso alla procedura degli art. 243-bis e seguenti del TUEL**, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, peraltro già consigliata in seno alla relazione dello scrivente Organo di Controllo al rendiconto della gestione 2020.

Si raccomanda di attenersi attentamente e puntualmente a quanto prescritto dal D.Lgs. nr.267/2000 (dopo la deliberazione del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della predetta delibera consiliare, deve redigere il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato dal parere dell'Organo di revisione economico – finanziario, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Entro i successivi 10 giorni il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato dal parere dell'Organo di Revisione deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione svolge la necessaria istruttoria.

In fase di valutazione il Ministero dell'Interno potrà formulare rilievi o richiedere ulteriore documentazione atta a dimostrare la sostenibilità del piano. L'Ente è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relazione istruttoria, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

Il Parere dell'Organo di Revisione economico – finanziario sarà parte integrante del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

L'Organo di Revisione
Emanuele Lasagna Liuzzo
(Firma digitale)
Alessandro La Marca
(Firma digitale)
Rossano Castronovo
(Firma digitale)